



## Consiglio regionale della Calabria

SETTORE PROVVEDITORATO ECONOMATO E CONTRATTI

### CONTRATTO

**avente ad oggetto l'affidamento in concessione del servizio di mensa, bar e buvette per il Consiglio regionale della Calabria - CIG: \_\_\_\_\_**

### TRA

Il Consiglio regionale della Calabria, con sede in Reggio Calabria, via Cardinale Portanova snc, Palazzo Campanella, codice fiscale 80001350802, di seguito nel presente contratto denominato 'Ente Concedente', in persona del Dirigente del Settore Provveditorato Economato e Contratti dott. Luigi Danilo Latella, nato a Melito Porto Salvo (RC) 21 aprile 1968, CF: LTLLDN68D21F112X;

### E

l'operatore economico \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, in via \_\_\_\_\_, P.Iva e C.F. \_\_\_\_\_, di seguito nel presente contratto denominato 'Concessionario', in persona del legale rappresentante \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, Codice Fiscale: \_\_\_\_\_;

### PREMESSO CHE:

- con determinazione del dirigente del Settore Provveditorato Economato e Contratti n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, si è proceduto all'indizione della procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023, per l'affidamento in concessione della gestione del servizio mensa, bar e buvette presso il Consiglio regionale della Calabria, in Reggio Calabria, in via Cardinale Portanova snc;
- all'esito dell'espletamento della procedura, con determinazione del dirigente del Settore Provveditorato Economato e Contratti n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ si è proceduto all'aggiudicazione della concessione *de qua* all'operatore economico \_\_\_\_\_, per la durata di anni 4 (quattro).

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:



# Consiglio regionale della Calabria

SETTORE PROVVEDITORATO ECONOMATO E CONTRATTI

---

## **Art. 1 - Condizioni generali**

1. La concessione è regolata sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, obblighi, oneri e modalità dedotti dal Codice dei Contratti Pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36), dal Capitolato Speciale e Tecnico di Concessione, dall'offerta tecnica ed economica del Concessionario, a cui si rimanda, e dal presente contratto.
2. Il concessionario dichiara che, nel formulare la propria offerta, ha valutato di essere in grado di eseguire la concessione a regola d'arte tenuto conto, in base a calcoli di sua convenienza, oltre che del luogo di esecuzione, di tutti gli oneri e obblighi menzionati e di tutte le particolari specifiche, eventualmente non riportate nella documentazione, qualora risultino necessarie per rendere il servizio completo e pienamente rispondente allo scopo cui è destinato, in relazione alle ordinarie regole e procedure per la sua esecuzione.

## **Art. 2 - Oggetto della concessione**

1. Il Committente affida al Concessionario, che accetta senza riserva alcuna, la concessione del servizio di mensa, bar e buvette presso il Consiglio regionale della Calabria, in Reggio Calabria, in via Cardinale Portanova snc.
2. Oggetto della concessione è la gestione del servizio mensa, bar e buvette, da svolgersi nei locali messi a disposizione dal Consiglio regionale, nella sede di Reggio Calabria in via Cardinale Portanova snc.
3. Per servizio mensa si intende l'approvvigionamento delle derrate alimentari, la preparazione, la cottura degli alimenti e la somministrazione dei pasti agli utenti, l'apparecchiatura dei tavoli, la pulizia delle stoviglie e delle attrezzature e la pulizia e il riassetto di tutti i locali di pertinenza (bagni, spogliatoi del personale etc.) concessi per l'espletamento del servizio, la predisposizione e affissione del menù all'interno dei locali mensa.
4. Per servizio bar si intende l'approvvigionamento e preparazione dei prodotti e fornitura bevande comunemente in distribuzione negli esercizi aperti al pubblico, lo svolgimento del servizio al banco, nonché delle attività di pulizia del locale bar, degli arredi, delle attrezzature e dei locali di pertinenza (bagni, spogliatoi del personale etc.).



# Consiglio regionale della Calabria

## SETTORE PROVVEDITORATO ECONOMATO E CONTRATTI

---

5. Per servizio buvette si intende la predisposizione di un servizio ristorante alla carta, quale opzione di ristorazione in cui i clienti scelgono e ordinano piatti individuali da un menu, pagando un prezzo separato per ciascun piatto scelto.
6. Costituisce oggetto del presente contratto, l'esecuzione delle prestazioni necessarie per garantire il corretto espletamento della concessione, meglio descritte nel Capitolato Speciale e Tecnico di concessione e nell'offerta tecnica ed economica del Concessionario.

### **Art. 3 - Documenti che fanno parte del contratto**

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti che, se non materialmente allegati, qui si intendono integralmente riportati e trascritti:
  - a) l'offerta tecnica ed economica del Concessionario con i relativi allegati;
  - b) il Capitolato Speciale e Tecnico di concessione con i relativi allegati;
  - c) il verbale di consegna dei locali, degli arredi e delle attrezzature con l'allegato analitico inventario.

### **Art. 4 – Durata ed esecuzione del contratto**

1. La concessione ha durata di anni 4 (quattro) a far data dalla stipula contrattuale o del verbale di consegna.
2. Il servizio dovrà essere espletato nella fascia oraria e secondo le modalità definite nel Capitolato Speciale e Tecnico di concessione, al quale si fa espressamente rinvio, ed in base all'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara dal Concessionario, che viene integralmente recepita.

### **Art. 5 - Valore stimato e canone di concessione**

1. Il valore della concessione è stimato in euro 700.000,00 (settecentomila/00), quale corrispettivo del servizio oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie.



## Consiglio regionale della Calabria

### SETTORE PROVVEDITORATO ECONOMATO E CONTRATTI

---

2. Per l'utilizzo dei locali, delle attrezzature e degli arredi di proprietà dell'Ente Concedente e necessari allo svolgimento del servizio in concessione, il Concessionario deve corrispondere un canone comprensivo dei costi di energia elettrica, gas, acqua oltre agli oneri dovuti per lo smaltimento dei rifiuti.
3. Il Concessionario sarà tenuto a corrispondere all'Ente Concedente un canone annuo fisso pari a euro 1.000,00 (mille/00), volto a remunerare in maniera forfettaria anche gli oneri per l'occupazione da parte del Concessionario degli spazi pubblici utilizzati. Inoltre, l'Ente Concedente concede in uso all'appaltatore gli impianti, nonché tutte le attrezzature e le apparecchiature fisse e mobili, necessari e funzionali al servizio.
4. Il canone annuale pari a euro 1.000,00 (mille/00) relativo alla concessione dovrà essere versato in un'unica rata, entro tre mesi dall'avvio del servizio in concessione e, per gli anni successivi, entro il 31 marzo di ciascun anno. Il canone dovrà essere versato presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria, ovvero Banca Monte dei Paschi di Siena, IBAN: IT 38 G 01030 16300 000063598752. La ricevuta dell'avvenuto versamento dovrà essere inviata via PEC all'indirizzo [settore.provveditorato@pec.consrc.it](mailto:settore.provveditorato@pec.consrc.it) entro 30 giorni dalla maturazione del predetto credito.

#### **Art. 6 - Consegna dei locali e inventario dei beni**

1. La consegna dei locali (meglio descritti alle planimetrie di cui all'Allegato 6 al Capitolato Speciale e Tecnico), previa redazione di apposito verbale cui è allegato un analitico inventario descrittivo dello stato dei locali, degli impianti fissi, delle attrezzature, delle macchine, degli arredi e di quant'altro presente e dato in uso all'operatore economico per l'espletamento del servizio, avverrà secondo quanto previsto nell'art. 4 del Capitolato Speciale e Tecnico, cui si fa espresso rinvio.
2. Il suddetto verbale con l'allegato inventario, debitamente sottoscritto dalle parti, forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.
3. Alla scadenza del contratto l'operatore economico è tenuto, secondo quanto previsto dall'art 4 de Capitolato Speciale e Tecnico, sopra citato, a:



# Consiglio regionale della Calabria

## SETTORE PROVVEDITORATO ECONOMATO E CONTRATTI

---

- riconsegnare all'Amministrazione i locali, gli impianti fissi, le attrezzature, le macchine, gli arredi e quant'altro ricevuto in dotazione, puliti e in ordine e in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale e diligente uso;
- trasmettere un prospetto delle eventuali variazioni della consistenza dei beni avvenuta durante il periodo della gestione stessa, rispetto al corrispondente verbale di consegna, con l'indicazione della causa delle variazioni.

### **Art. 7 - Oneri e obblighi a carico del Concessionario**

1. Il Concessionario si obbliga ad attenersi ai parametri della propria offerta tecnica ed economica, non potendosene discostare se non per condizioni migliorative e su espressa autorizzazione dell'Ente Concedente, a pena di irrogazione di penali e risoluzione per inadempimento.
2. Il Concessionario è tenuto all'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, patti e condizioni e modalità contenute nel Capitolato Speciale e Tecnico completo dei suoi allegati, approvati in sede di indizione della gara con determinazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, che, sottoscritti dal Concessionario per integrale accettazione, si intendono facenti parte integrante del presente contratto, anche se materialmente non vengono allegati.

### **Art. 8 - Obblighi normativi relativi al piano di autocontrollo**

1. Fin dall'inizio delle attività il concessionario deve implementare il proprio piano di autocontrollo, conformemente a quanto previsto dalle norme in materia e dall'art. 14 del Capitolato Speciale e Tecnico.

### **Art. 9 - Corrispettivi delle consumazioni e revisione prezzi (bar, mensa e buvette)**

1. Il Concessionario riscuote i corrispettivi per i pasti erogati e le consumazioni direttamente dai soggetti beneficiari del servizio.
2. I corrispettivi applicati all'utenza per le consumazioni di bar, mensa e buvette sono quelli indicati nell'offerta economica e restano fissi per tutta la durata della concessione. Tali corrispettivi non



# Consiglio regionale della Calabria

## SETTORE PROVVEDITORATO ECONOMATO E CONTRATTI

---

sono soggetti a revisione, nemmeno in relazione all'andamento dei costi o alla stagionalità, trattandosi di rischio operativo integralmente posto a carico del Concessionario.

3. Non trova applicazione l'art. 60 del d.lgs. 36/2023 in materia di revisione dei prezzi, trattandosi di concessione di servizi.
4. Resta ferma la possibilità di modificare il contratto di concessione esclusivamente nei casi e nei limiti previsti dall'art. 192 del d.lgs. 36/2023, in presenza di circostanze straordinarie, imprevedibili e non imputabili al Concessionario che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario della concessione.
5. Tali eventuali modifiche potranno riguardare esclusivamente il riequilibrio del Piano Economico-Finanziario e non potranno in alcun caso comportare la modifica dei corrispettivi applicati all'utenza né il trasferimento del rischio operativo in capo all'Amministrazione.

### **Art. 10 - Clausole sociali e disposizioni in materia di personale**

1. Si rinvia a quanto previsto nel Capitolato Speciale e Tecnico, con particolare riferimento agli artt. 8, 9, 10, 11 e 12 e nell'offerta tecnica ed economica del concessionario.

### **Art. 11 - Responsabilità**

1. A copertura dei rischi connessi all'attività descritta nel presente capitolato, ivi compresi incendi, scoppi ed intossicazioni alimentari, l'operatore economico aggiudicatario ha consegnato all'Ente concedente polizze assicurative, con specifico riferimento al presente contratto, stipulate con una primaria compagnia di assicurazione operante almeno a livello nazionale, per responsabilità civile per danni a terzi (RCT) e per i prestatori d'opera dipendenti e parasubordinati (RCO), nelle quali è stato esplicitamente indicato che l'Ente concedente viene considerata "terzo" a tutti gli effetti:
  - polizza RCT n. \_\_\_\_\_
  - polizza RCO n. \_\_\_\_\_
2. I massimali delle polizze non rappresentano i limiti del danno da risarcire, poiché il concessionario risponde di qualsiasi danno nel suo valore complessivo.



## Consiglio regionale della Calabria

### SETTORE PROVVEDITORATO ECONOMATO E CONTRATTI

---

3. Al Concessionario fa interamente carico ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio, possono derivare all'Ente Concedente o a terzi, persone o cose, ivi compresa la responsabilità del buon funzionamento degli impianti adoperati e quella riguardante gli infortuni del personale addetto nonché per l'addestramento del personale stesso in materia di prevenzione.
4. L'Ente Concedente non si assume alcuna responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero derivare all'operatore economico o ai suoi dipendenti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto e del Capitolato Tecnico e Speciale o per qualsiasi altra causa.
5. La copertura assicurativa, di cui al presente articolo, cessa alla data di sottoscrizione del verbale di restituzione dei locali e delle attrezzature tra soggetto gestore e l'ente concedente.

#### **Art. 12 - Garanzia definitiva**

1. A garanzia del puntuale adempimento degli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle spese che l'Ente Concedente dovesse eventualmente sostenere durante la concessione a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, l'aggiudicatario ha presentato una garanzia pari al \_\_\_\_ per cento del valore della concessione, costituita sotto forma di \_\_\_\_\_, dell'importo pari a euro \_\_\_\_\_
2. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte del soggetto gestore, l'ente concedente ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta garanzia. Il soggetto gestore è obbligato a reintegrare la cauzione nel termine che verrà fissato, qualora l'ente concedente abbia dovuto, durante l'esecuzione della concessione, valersi in tutto o in parte di essa.
3. La garanzia sarà svincolata o restituita solo dopo che sia stato sottoscritto il verbale di restituzione dei locali e delle attrezzature tra soggetto gestore ed ente concedente.
4. Nel caso in cui il contratto venisse dichiarato risolto per colpa dell'operatore economico concessionario, questo incorrerà automaticamente nella perdita della garanzia, che verrà incamerata dall'ente concedente.



## Consiglio regionale della Calabria

SETTORE PROVVEDITORATO ECONOMATO E CONTRATTI

---

### **Art. 13 - Pagamenti e tracciabilità**

1. Al fine assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010, il Concessionario è tenuto a utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, ai pagamenti dell'Ente Concedente, preventivamente comunicati.
2. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tali fini, il Concessionario fornisce il seguente IBAN:

INTESTATARIO:

COD. IBAN:

BANCA

Si dichiara che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente dedicato sono:

---

3. Il Concessionario è tenuto a comunicare all'Ente Concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti medesimi.
4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia e del successivo art. 13, causa di risoluzione per inadempimento del presente contratto.

### **Art. 14 - Divieto di Cessione del contratto. Subappalto**

1. Il Concessionario è tenuto a eseguire in proprio tutte le prestazioni previste dal presente contratto.
2. È fatto espresso divieto di cedere, anche parzialmente, la concessione, senza preventiva autorizzazione scritta dell'Ente Concedente. La cessione non autorizzata è inefficace nei confronti dell'Ente Concedente e costituisce grave inadempimento, rilevante ai fini della



# Consiglio regionale della Calabria

## SETTORE PROVVEDITORATO ECONOMATO E CONTRATTI

---

risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, fatta salva ogni ulteriore conseguenza di legge.

3. In caso di risoluzione per fatto imputabile al Concessionario, l'Ente Concedente potrà procedere all'escussione della garanzia definitiva, nei limiti necessari a coprire i danni subiti, restando salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
4. È altresì fatto espresso divieto di cedere a terzi eventuali crediti derivanti dal contratto e di conferire procure all'incasso, salvo preventiva autorizzazione dell'Ente Concedente nei casi consentiti dalla normativa vigente.
5. Il subappalto non è consentito, stante la natura del servizio e l'esigenza di garantire l'esecuzione diretta delle prestazioni da parte del Concessionario.

### **Art. 15 - Cessione dell'azienda e/o mutamento dell'oggetto sociale**

1. La Società, qualora intenda cedere l'intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o prima di mutare tipo sociale, deve darne comunicazione scritta all'Agenzia, trasmettendo all'Ufficio Risorse Materiali tutta la documentazione riguardante l'operazione, almeno 30 giorni prima del compimento della stessa.
2. L'Agenzia si riserva, a suo insindacabile giudizio, di proseguire o meno il rapporto contrattuale con il soggetto cessionario ovvero di recedere dal contratto.
3. Il mancato preavviso di cui sopra fa sorgere in capo all'Agenzia la facoltà di recedere dal presente contratto.

### **Art. 16 - Recesso**

1. Il Committente si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento, anche parzialmente, dal presente contratto, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023, dandone comunicazione al Concessionario a mezzo PEC con un preavviso non inferiore a 20 giorni.
2. Alla data di efficacia del recesso l'Appaltatore dovrà interrompere l'esecuzione delle prestazioni.



# Consiglio regionale della Calabria

SETTORE PROVVEDITORATO ECONOMATO E CONTRATTI

---

## **Art. 17 - Disciplina delle penali e risoluzione**

1. Riguardo alla disciplina delle penali e alla risoluzione del presente contratto, si fa rinvio a quanto previsto nell'art. 19 del Capitolato Speciale e Tecnico.

## **Art. 18 - Comunicazioni**

1. Tutte le comunicazioni inerenti al presente contratto saranno effettuate tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dal Concessionario in fase di gara.

## **Art. 19 - Spese**

1. Il presente contratto può essere registrato in caso d'uso.
2. Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti, sono a totale carico dell'Appaltatore.
3. Ai fini fiscali, trattandosi di prestazioni di servizi soggetta a I.V.A., trova applicazione l'art. 40 del d.P.R. n. 131/1986. Per quanto concerne l'I.V.A. alle aliquote di legge, trovano applicazione le norme di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto).

## **Art. 20 - Obblighi in materia di privacy**

1. Ai sensi del D.lgs. 30/06/2003 n. 196 e ss. mm. e ii. nonché del Regolamento (UE) 2016/679 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che tutti i dati forniti dall'operatore aggiudicatario saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati, per le sole finalità di gestione del contratto e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico per le finalità del rapporto medesimo.



## Consiglio regionale della Calabria

### SETTORE PROVVEDITORATO ECONOMATO E CONTRATTI

---

2. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”), ed in relazione ai dati personali riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento, si informa che i dati personali raccolti saranno trattati dall’ente concedente, in qualità di Titolare del trattamento, per le seguenti finalità:
  - gestione delle domande di partecipazione;
  - valutazione e verifica dei requisiti dei concorrenti/partecipanti ai fini dell’affidamento dei servizi oggetto del bando di gara;
  - instaurazione e gestione del rapporto contrattuale in caso di aggiudicazione dei servizi oggetto del bando di gara;
  - gestione degli adempimenti amministrativo-contabili e adempimenti di obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria applicabile in relazione a ciascuna delle suindicate attività.
3. La base giuridica dei trattamenti di cui alle suindicate finalità è fondata:
  - sull’adempimento degli obblighi precontrattuali e contrattuali derivanti dalle richieste formulate in maniera volontaria e spontanea da parte dei soggetti interessati alla partecipazione al bando (art.6, par. 1, lett. b) del Reg. UE 2016/679);
  - sull’adempimento degli obblighi legali cui è soggetto il Titolare del trattamento per effetto dell’attività connessa alla gestione del bando (art. 6, par. 1, lett. c) del Reg UE 2016/679);
  - sull’esecuzione di un compito di rilevante interesse pubblico (art. 6, par. 1, lett. e), art. 9, par. 2, lett. g) del Reg. UE 2016/679 e art. 2–sexies, co. 2, lettera m) del D. Lgs. 10/8/2018 n. 101).
4. I dati giudiziari (dati personali relativi a condanne penali e reati) sono richiesti ai sensi degli articoli 94 e 95 del D.lgs. 36/2023 e vengono trattati in conformità al disposto dell’art. 10 del Reg. UE 2016/679.
5. Il conferimento dei dati personali deve considerarsi presupposto necessario per la partecipazione alla gara e per il perseguimento delle suindicate finalità; il mancato conferimento comporta l’impossibilità per il Titolare del trattamento di svolgere le predette attività con la conseguente esclusione dalla gara o la decadenza dell’aggiudicazione.
6. Nel perseguimento delle finalità già indicate, i dati personali acquisiti potranno essere comunicati ad enti pubblici, pubbliche amministrazioni, organi dell’autorità giudiziaria, soggetti aventi titolo ai



## Consiglio regionale della Calabria

### SETTORE PROVVEDITORATO ECONOMATO E CONTRATTI

---

sensi della Legge 241/1990; il Titolare del trattamento potrà, inoltre, comunicare i dati raccolti ai soggetti dei quali si avvale per lo svolgimento di attività necessarie per il raggiungimento delle finalità sopra indicate e descritte. Tali soggetti, che trattano i dati per conto del Titolare, sono stati appositamente designati Delegati del trattamento dei dati.

7. I dati personali saranno conservati per l'intera durata della gara e dall'eventuale contratto da stipulare con il titolare. Successivamente alla cessazione del rapporto contrattuale i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

In relazione al trattamento dei dati personali sopra descritto, potranno essere esercitati, in ogni momento, i seguenti diritti:

- diritto di accesso, cioè il diritto di ottenere conferma o meno dell'esistenza di un trattamento di dati personali che riguardano l'interessato e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai predetti dati, di riceverne una copia nonché le ulteriori informazioni previste dall'art. 15, Reg. (UE) 2016/679;
- diritto di rettifica, cioè il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione dei dati personali incompleti, nella misura in cui ciò sia compatibile con le finalità del trattamento, ai sensi dell'art. 16 del Reg. (UE) 2016/679;
- diritto di limitazione di trattamento, cioè di ottenere la limitazione del trattamento di dati personali riferibili all'interessato, al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 18 Reg. (UE) 2016/679;
- diritto alla cancellazione (c.d. "diritto all'oblio"), cioè il diritto dell'interessato di ottenere la cancellazione dei propri dati presenti all'interno degli archivi del Titolare qualora non rilevanti o necessari per obbligo di legge, ai sensi dell'art. 17 del Reg. (UE) 2016/679;
- diritto di reclamo, cioè il diritto di proporre reclamo presso l'autorità di controllo competente.

8. Ai sensi dell'art. 2-bis, D. Lgs. 196/2003, l'autorità di controllo competente è il Garante per la Protezione dei Dati Personali;

diritto di opposizione: l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato nell'esecuzione di un compito connesso con i pubblici poteri di cui è investita l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 21 Reg. (UE) 2016/679. In tal caso il Titolare si asterrà dal trattare ulteriormente tali dati personali, salvo che ritenga sussistenti motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che siano ritenuti prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato.



# Consiglio regionale della Calabria

SETTORE PROVVEDITORATO ECONOMATO E CONTRATTI

---

I diritti sopramenzionati possono essere esercitati rivolgendosi all'Amministrazione:

Consiglio regionale della Calabria, con sede legale in Reggio Calabria, Via Cardinale Portanova snc, C.F. 80001350802, indirizzo pec: [consiglioregionale@pec.consrc.it](mailto:consiglioregionale@pec.consrc.it)

9. Maggiori informazioni in merito al trattamento dei dati personali possono essere richieste inviando una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica [rpd@pec.consrc.it](mailto:rpd@pec.consrc.it).

Relativamente a tutti i dati personali e alle informazioni necessarie al regolare svolgimento del servizio, l'Amministrazione designerà l'impresa aggiudicataria quale responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR (Regolamento UE 2016/679); nell'applicazione della citata normativa l'impresa aggiudicataria dovrà adottare, garantendone il continuo aggiornamento, tutte le misure ed accorgimenti idonei a salvaguardare la riservatezza delle notizie e la sicurezza dei dati, compresa la massima informazione ai propri addetti, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi onere di istruzione del personale incaricato.

## **Art. 21 - Obblighi di riservatezza**

1. Il Concessionario, a pena di risoluzione del presente contratto, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del servizio o comunque in relazione a esso, di non divulgarli in alcun modo e forma, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente servizio.
2. L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale, originario o predisposto in esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.
3. Il Concessionario è responsabile, inoltre, per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo, nell'esecuzione del servizio, degli obblighi di riservatezza anzidetta e si impegna, altresì, al rispetto del Regolamento 2016/679/UE, nonché dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto.



# Consiglio regionale della Calabria

SETTORE PROVVEDITORATO ECONOMATO E CONTRATTI

---

## **Art. 22 - Norma di chiusura e rinvio**

1. Il presente contratto costituisce manifestazione della volontà negoziale delle parti che espressamente dichiarano di avere piena e integrale conoscenza di tutte le clausole che specificamente approvano, singolarmente e nel loro insieme.
2. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente contratto non comporta, in alcun caso, invalidità o inefficacia dello stesso nel suo complesso.
3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del presente contratto non costituisce, in nessun caso, rinuncia ai diritti spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto e a integrazione dello stesso, si rinvia a quanto previsto dal Codice civile, al codice dei contratti pubblici e alle vigenti disposizioni in materia di appalti e, in mancanza, dalle consuetudini e usi.

## **Art. 23 - Foro competente**

1. Eventuali controversie tra l'Ente Concedente e l'appaltatore relative all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto saranno devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Reggio Calabria con esclusione della competenza arbitrale.

## **LE PARTI CONTRAENTI**

**Per il Concessionario**

**Per l'Ente Concedente**